



Città di Lecce

Protocollo Generale n. 08177 del 01/10/2015
Registro Ordinanze n. 1328 del 01/10/2015

Oggetto: ordinanza per la tutela del patrimonio pubblico, della convivenza civile, del decoro e della fruibilità degli spazi pubblici nelle vie Duca degli Abruzzi, Vico De Argenteris, Corte dei Rodi e Vico dei Petti.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- le vie Duca degli Abruzzi, Vico De Argenteris, Corte dei Rodi e Vico dei Petti sono state oggetto di persistenti richieste di intervento avanzate da parte di residenti ai vari organi di polizia ed agli uffici dell'Amministrazione comunale, in relazione a ricorrenti problematiche dovute a risse, ubriachezza molesta, deiezioni, rumori e schiamazzi ed altri comportamenti che creano nocumeto alla sicurezza urbana, provocati da gruppi di persone richiamate sul posto dalla presenza di esercizi commerciali che, per le caratteristiche di gestione e di generi posti in vendita, ne costituiscono centri di aggregazione;
- i fatti sopra descritti sono stati accertati dagli interventi operati dalle forze di polizia che hanno registrato ripetuti episodi di schiamazzi, disturbo della quiete pubblica e occupazione degli spazi pubblici, accompagnati in alcuni casi anche da atti di violenza sulle persone, dovuti all'abuso di alcool;
- tali episodi sono accompagnati sovente dall'abbandono, dopo l'uso, sulla strada di contenitori di bevande ed alimenti, rifiuti ed altro genere che creano pericolo alle persone in transito;
- soggetti, sempre nella via sopraindicata, usano sedersi sui gradini delle case, urinare e defecare per strada, impedendo il transito regolare alle persone costringendole ad utilizzare percorsi alternativi ed impedendo di usufruire degli spazi pubblici;
- tali fenomeni descritti si verificano, solitamente, nelle ore serali.

CONSIDERATO CHE:

- la predetta situazione aveva assunto dimensioni rilevanti tanto da rendere necessaria l'emanazione delle ordinanze n. 487 del 24/04/2014 e n. 1635 del 28/11/2014;
- durante la vigenza delle succitate ordinanze sono diminuite le segnalazioni da parte di cittadini e residenti che, invece, in quest'ultimi giorni sono tornati a lamentare nuovamente il disagio subito e l'impossibilità di godere pienamente degli spazi pubblici;
- più volte, i residenti hanno manifestato il loro scoraggiamento ed il loro disagio a seguito di nuovi episodi di violenza e di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza urbana.

RITENUTO CHE:

- per le ragioni esposte in premessa, sussiste la reale necessità di contrastare comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, che sono fonte di segnalazione da parte dei cittadini e degli organi di stampa;
- i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini frequentatori abituali delle vie Duca degli

Abruzzi, Vico De Argenteris, Corte dei Rodi e Vico dei Petti, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani;

- per le ragioni già esposte sussistano nuovamente le condizioni di contingibilità strettamente correlate alla peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini;
- le evidenti ragioni di interesse pubblico possano essere salvaguardate mediante il divieto di vendita di bevande alcoliche da parte degli esercizi commerciali siti nelle vie Duca degli Abruzzi, Vico De Argenteris, Corte dei Rodi e Vico dei Petti e di assembramento e bivacco;
- è necessario adottare ulteriori provvedimenti, oltre quelli già previsti dall'ordinamento nazionale, al fine di prevenire i problemi di abuso di alcool e di consentire la libera circolazione e la fruibilità degli spazi pubblici a tutti i cittadini.

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 54, come novellato dal DL 23/05/2008, n. 92 convertito con legge 24/07/2008, n. 125 e, specificatamente il comma 4, ai sensi del quale *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;
- l'art. 54 succitato prevede inoltre che il Sindaco *"In casi di emergenza, connessi, con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici"*;
- l'art. 7 bis, comma 1, ai sensi del quale *"salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro"*;
- l'art. 7 bis, comma 1 bis, ai sensi del quale *"la sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero specifiche norme regolamentari"*.

VISTO l'art. 2 lettera d) – e) del Decreto del Ministro dell'Interno del 5.8.2008, secondo cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità nonché i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati.

VISTO l'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della legge 24/07/2008, n. 125 di conversione del DL 23/05/2008, n. 92.

PRESO ATTO che in data 17/09/2015 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto come previsto dall'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come novellato dalla legge 24/07/2008, n. 125.

ORDINA

nelle vie Duca degli Abruzzi, Vico De Argenteris, Corte dei Rodi e Vico dei Petti in Lecce:

1) è vietato:

- consumare in luogo pubblico e/o di uso pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo all'interno dei locali e gli spazi concessi agli esercizi pubblici di somministrazione;

- abbandonare in luogo pubblico, fuori dai cestini getta-carta, qualunque contenitore vuoto di bevande e/o alimenti;
 - usare tali aree pubbliche per soddisfare bisogni corporali;
 - bivaccare o sistemare ogni tipo di giaciglio sugli spazi predetti anche non soggetti al pubblico transito pertanto anche davanti alle porte;
 - sedersi sulle scale o sui bordi della strada;
- 2) nelle vie Duca degli Abruzzi, Vico De Argenteris, Corte dei Rodi e Vico dei Petti in Lecce dalle ore 20,00 alle ore 7,00 è vietato:
- vendere e somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
 - parcheggiare le auto in tali vie arrecando disturbo attraverso l'utilizzo di strumenti audio ad alto volume.

AVVERTE

1. Tutti i suddetti divieti si applicano nel periodo intercorrente tra 03/10/2015 ed il 17/09/2016 nelle vie Duca degli Abruzzi, Vico De Argenteris, Corte dei Rodi e Vico dei Petti in Lecce.
2. Le violazioni ai divieti di cui alla presente ordinanza, ove non costituiscano diversa fattispecie di reato, sono punite con la sanzione amministrativa di € 300,00. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento tenuto in violazione dei divieti contenuti nella presente Ordinanza.
3. La presente ordinanza, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva ed inviata alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale Guardia di Finanza per quanto di loro competenza.
4. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell'attuazione della presente Ordinanza individuando e generalizzando, ai fini delle successive azioni, eventualmente anche penali, le persone che con i loro comportamenti abbiano violato le prescrizioni contenute nella presente ordinanza.
5. Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

Lecce, 01/10/2015

IL SINDACO
Paolo Perrone

